SENT. 4723/18
R.G. 6813/18
CRON. 16942/18
REP.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Barra avv. ..... ha pronunciato la seguente

SENTENZA

provvisoriamente esecutiva ex lege nella causa iscritta al n. 6813/2018 R.G. avente ad oggetto: restituzione somme

TRA

**********, nata a Napoli il ********** (c.f.**********), ivi residente alla via Cupa San Pietro ed ivi elettivamente domiciliata alla via Cupa San Pietro - p.co Azzurro , presso lo studio dell'avv. Alessandro D'Agostino(c.f.DGSLSN81R31D150XPec:avv.alessandrodagostino@pec.giuffre.it) dal quale è rappresentata e difesa giusta mandato in calce all'atto di citazione

Attrice

E

WIND Telecomunicazioni S.p.A., ora Wind Tre S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Trezzano sul Naviglio (MI) alla via Leonardo da Vinci n. 1, elettivamente domiciliata in Napoli alla via D. Cimarosa 186 presso lo studio dell' avv. ********** dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

Convenuta

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 12.03.2019 e comparse conclusionali

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La presente sentenza viene redatta secondo le disposizioni degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att., come modificati dalla L. 689/09 e, pertanto, è omesso lo svolgimento

del processo e la motivazione viene espressa in modo conciso.

******** ha convenuto in giudizio la Wind Tre S.p.A. per sentir accertare la pratica commerciale scorretta compiuta dal predetto gestore e finalizzata all'attivazione unilaterale di servizi a contenuto a pagamento non richiesti dal consumatore sulla utenza mobile n. *******, nonché al prelievo non autorizzato di somme direttamente dal residuo, e per l'effetto condannare la medesima società alla restituzione degli importi illegittimamente addebitati e non restituiti pari ad €. 20,00 oltre interessi dalla data dell'evento al soddisfo, nonché alla liquidazione di un equo indennizzo per ogni giorno di attivazione non richiesta, nonché per mancata e/o insufficiente risposta la reclamo, oltre al risarcimento del danno patrimoniale e non subito, il tutto da quantificarsi nei limiti di €. 1.032,91. La convenuta società ha eccepito la improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione; nel merito ha impugnato e contestato la domanda chiedendone il rigetto nel merito per infondatezza in fatto e diritto della pretesa attorea.

Preliminarmente va dichiarata la procedibilità della domanda avendo l'attrice depositato agli atti la domanda di avvio della procedura conciliativa promossa presso il Corecom della Regione Campania ai sensi della delibera Agcom n. 173/07/Cons.. Le parti poi , decorso il termine di 30 giorni dalla data di proposizione dell'istanza, possono proporre azione giudiziaria anche se la procedura conciliativa non si è conclusa. Nel caso in esame, l'istanza è stata proposta in data 23.01.2018, la convocazione fissata per il giorno 19.03.2018 come da documentazione prodotta) e pertanto l'istante decorso il termine previsto ha adito l'autorità giudiziaria.

Cira il merito, va acquisito il vincolo contrattuale tra le parti, non sussistendo alcuna contestazione sul punto da parte della Wind Tre spa, e quindi sull'esistenza della titolarità delle parti, sia attiva che passiva. Si osserva poi che, nel caso di specie, spettava al gestore la prova sull'intervenuta sottoscrizione per abbonamento, da parte dell'attrice, dei servizi indicati in atti che hanno determinato un aggravio di spese a carico dell'attrice che ha affermato di non aver mai sottoscritto alcun abbonamento aggiuntivo. Pertanto non avendo la convenuta società provato per tabulas l'avvenuta sottoscrizione dell'abbonamento ai servizi

aggiuntivi e quindi la fonte contrattuale dalla quale sono derivati i maggiori costi, la domanda sul punto va accolta con conseguente obbligo del gestore alla restituzione delle somme indebitamente trattenute dall'importo residuo, pari ad €. 20,00 oltre interessi legali dalla data dei pagamenti al soddisfo.

Senza sottacere che tale comportamento di fatto costituisce una pratica commerciale aggressiva in violazione dei principi di buona fede nell'esecuzione del contratto previsti dagli artt. 1175 e 1375 c.c. oltre alla lesione del diritto dell'attore-consumatore, previsto dall'art. 2, capo 2, lett.e) del DL.vo n. 206/05 (c.d. Codice del Consumo) alla correttezza trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi.

In relazione al diritto alla corresponsione dell'indennizzo previsto dall'art. 8 della Delibera Agcom n. 73/11/ Cons, questo giudice non ritiene di accogliere la tesi dell'applicabilità limitata ala sola fase conciliativa pre-contenziosa, aggiungendosi il comportamento del gestore telefonico nell'indebita sottrazione dei costi di servizi in abbonamenti non richiesti.

Pertanto con valutazione ancorata ai principi di equità sostanziale , si ritiene equo riconoscere all'attrice un indennizzo complessivo di €. 180,00, relazionato sia al periodo di durata dei servizi di abbonamento non richiesti, sia per la mancata risposta ai reclami, laddove si osserva che per consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. cass.n. 26972/08, 15350/15) , resta esclusa la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ispsa, essendo lo stesso sottoposto all'onere di allegazione previsto dall'art. 2697c.c.

La domanda ,pertanto, va accolta in tali termini con conseguente condanna della WindTre s.p.A. al pagamento, in favore dell'istante della complessiva somma di €. 200,00 oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dell'attività svolta

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe, ogni diversa eccezione, deduzione e richiesta disattesa, così provvede:

-rigetta le eccezioni di rito e di merito proposte da Wind Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t.,;

accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la convenuta società, al pagamento in favore di *******della somma complessiva somma di €.200,00 oltre interessi come indicati in motivazione nonché al pagamento delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di €. 450,00 di cui €. 50,00 per esborsi, €. 400,00 per competenze oltre il rimborso forfettario spese generali, CPA e IVA come per legge, con attribuzione in favore dell' avv. Alessandro D'Agostino che ha dichiarato di averne fatto anticipo.

Barra, 13.06.2019

GIUDICE DI PACE DI BARRA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
18 GIU 2019
Napoli, lì
Il Cancelliere

GIUDICE DI PACE - BARRA